



E D I T T O .

Ponderatosi dalla solita vigilanza degli Illustrissimi Signori Presidente, e Conservatori Generali del Magistrato della Sanità in tutto lo Stato di Milano d'esser imminente la Fiera, che suole annualmente farsi in Lugano luogo de' Signori Svizzeri, già sospesi dal libero commercio con questo Dominio a causa de' correnti sospetti, e noto mal contagioso, in diversi luoghi dell' Ongheria, ed altre parti, e che in circostanze di Fiere s'accresce ben di molto il numero di Persone essere concorrenti alle medesime, si rende per tanto preciso l'augmentarsi le diligenze, e precauzioni, oltre le già disposte negli antecedenti Editti de' giorni 28. Luglio 17. Agosto, e 13. Settembre mediante la destinazione de' Delegati, e Commissarj a' rispettivi Passi sulli Confini, e consideratosi pure da' detti Illustrissimi Signori non esser in oggi sufficienti le succennate providenze, hanno stimato di aumentarle con la Delegazione data ad uno de' Signori Conservatori Generali del detto Magistrato a portarsi al Luogo del Ponte della Tresa, ò dovunque stimerà del nostro Confine co' Signori Svizzeri, acciocchè nell'introdursi, che faranno in questo Stato, Uomini, Bestie, e Mercanzie, debbano soggiacere alla Contumacia, e Spurghi a tenore degli Editti, in questa materia pubblicati, quali s'intendono dover restare in sua forza, e vigore; praticando il detto Sig. Delegato tutte quelle altre cautele, e precauzioni, che dalla di lui particolar' attenzione verranno stimato del caso alla preservazione della publica salute.

E Perchè in occasione della medesima Fiera vi ponno anche concorrere dei Rustici delli Stati, e Provincie infette del male Epidemico ne' Bovini, e che co' loro panni grossolani contaminar puonno dello stesso morbo li Luoghi, e Bestie sane.

Per ciò detti Illustrissimi Signori proibiscono ad ogni Persona Rustica procedente dalle Provincie, e Luoghi Banditi, a causa del corrente male ne' Bovini; Cioè del Veronese, Piacentino, Mantovano, Vicariati di Trento, Provincie Lodigiana, e Pavese, S. Zenobio, Virolo, e Villa Rossa di questo Ducato l'accostarsi a' nostri Confini verso lo Svizzero sotto pena della vita, a chi contravenirà.

E per poter esser sicuri, che niuna Persona di Luogo infetto come sopra possa accostarsi a' detti Confini, comandano detti

Illustrissimi Signori, ed espressamente ordinano, che chi vorrà far compra di Bestie Bovine a' nostri Rastrelli verso il Svizzero al Ponte della Tresa con le debite riserve di Sanità, dovrà prima presentarsi a' nostri Commissarj Deputati, ed a' medesimi esibire le opportune fedi di Sanità de' Luoghi, dove procederanno, da essere sottoscritte da' rispettivi Bullettari de' Luoghi sani, proibendosi a' medesimi Bullettari sotto pena della privazione del posto, e maggiore ad arbitrio del suddetto Magistrato il far fedi a Persone, che non siano del loro Territorio, e da essi conosciute.

Tali Persone munite di Fedi de' Luoghi sani dovranno far rafferma la loro Bulletta dalli rispettivi Commissarj prima d'affacciarsi a' Rastrelli, per contrattare Bestie; E ritrovando Contraventori, li faranno arrestare in disparte, ne faranno rilasciati senz'ordine preciso del Sig. Conservatore Delegato.

E perchè da molte Parti ponno venire in questo Stato Bestie di Cavalli, Mulli, Pecore, ed altro provenienti dal suddetto Stato Svizzero prescrivono detti Illustrissimi Signori, che li Passi da' quali dovranno introdursi in questo Stato le succennate Bestie siano il Ponte della Tresa: Porto di contro Martini Porlezza: Monte Olimpino: Uggiate: Canobbio, ed il Cavigliolo, e non altri sotto pena della perdita delle Bestie, e maggiori in nostro arbitrio.

E per meglio assicurarsi, che non vi concorrino Persone Rustiche dovranno quelle, che legittimamente avranno li ricapiti di Sanità de' Luoghi sani, farli raffermae dalli stessi Commissarj per il loro ritorno sotto pena della perdita di dette Bestie, e detenzione de' Conducenti, e maggiore anche a nostro arbitrio avvertendo, che incorreranno nelle stesse pene chiunque darà aiuto, cooperazione, od assistenza a contravenire al presente Editto, e sarà lecito a qualsivoglia Comune, ò Comunità, Baricelli, e Fanti di qualsivoglia Ufficio farrestare, ò far restare le Persone Rustiche, e Bestie come sopra, che non fossero munite delle opportune fedi di Sanità promettendosi il terzo di netto a chi metterà in sicuro il corpo di Delitto.

Ed affiuche gionga alla notizia comune sarà il presente pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti, e diffuso a chi s'appetta per l'umore ec.

Dat. in Milano 28. Settembre 1738.

Chalcus Praeses.

Jacobus Antonius Allora Reg. Secret. Cam.

In Milano, nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale, della Sanità.